



Roma, 25 settembre 2007

CIRCOLARE 68/2007

**Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
Ufficiali di Gara**

e, p.c. Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Modifica Artt. 9 e 11 Regolamento Sportivo – Commissione di Garanzia

Nel corso dell'ultimo Consiglio federale, è sorta la necessità di emendare il Regolamento Sportivo in materia di Commissione di Garanzia.

Di seguito riportiamo il testo dell'Art.9 del Regolamento Sportivo, che sostituisce integralmente quello precedentemente inviato e che entrerà in vigore immediatamente, e le modifiche consequenziali all'Art.11 (carattere rosso=nuovo testo):

Art.9 – GIURIA ARBITRALE E COMMISSIONE DI GARANZIA

- 9.1 **Nella gare di Calendario federale è presente una Giuria Arbitrale che viene designata secondo le procedure ed i criteri stabiliti dal Regolamento Tecnico Arbitri federali.**
- 9.2 **Nelle gare di calendario nazionale la Giuria Arbitrale è formata da almeno tre arbitri, e comunque da un minimo di un arbitro ogni 80 iscritti o frazione ulteriore e, nelle gare Tiro di Campagna, ogni 96 iscritti o frazione ulteriore. Nelle gare di calendario interregionale con un numero di partecipanti fino ad 80 (per turno nelle gare al chiuso), o fino a 96 nelle gare Tiro di Campagna la funzione della Commissione è affidata ad un solo arbitro. Nel caso di superamento degli 80 iscritti (96 nel Tiro di Campagna) gli arbitri diverranno due, tre al superamento di 160 iscritti (192 nel Tiro di Campagna) e così via per multipli di 80 partecipanti (96 nel Tiro di Campagna) o frazione ulteriore.**
- 9.3 **Avverso le decisioni degli Arbitri potranno essere presentati ricorsi alla Commissione di Garanzia che sovrintende nelle gare di calendario federale Internazionale e Nazionale. Nella gare di calendario interregionale non è prevista la presenza e la designazione della Commissione di Garanzia; in questo ultimo caso le decisioni assunte dagli Arbitri designati, saranno definitive.**
- 9.4 **La Commissione di Garanzia dovrà essere composta da tre membri, che in ogni caso non potranno far parte della società o comitato organizzatore e non dovranno essere partecipanti attivi alla gara in termini di atleta.**
- 9.5 **I nominativi dei componenti la Commissione di Garanzia sono indicati, su delega del Consiglio federale, dal Responsabile di Gara. Un (1) componente sarà scelto tra dirigenti federali o societari e due (2) tra i tecnici presenti sul campo di gara purché regolarmente iscritti all'Albo Tecnici federali per l'anno in corso. Potrà essere indicato inoltre un supplente.**
- 9.6 **Laddove il giudizio di uno dei tecnici o dirigenti societari facenti parte della Commissione di Garanzia possa essere influenzato da palesi rapporti di varia natura con le parti direttamente interessate, questi non parteciperà al giudizio del ricorso. In questo caso, potrà essere sostituito da un supplente.**
- 9.7 **Le procedure ed i termini di ricorso alla Commissione di Garanzia sono quelli previsti dal Regolamento FITA.**



Art.11 – RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE

- 11.1 Ogni società che organizza una gara di calendario deve nominare un responsabile dell'organizzazione e comunicarne il nominativo agli Ufficiali di Gara designati prima dell'inizio della gara.
- 11.2 I compiti dei responsabili dell'organizzazione sono:
- a. compilare l'elenco definitivo degli iscritti e dei partecipanti, verificandone l'appartenenza alla FITARCO o ad altre Federazioni e rimmetterlo alla Commissione di Garanzia
 - b. provvedere a dar corso ad ogni richiesta che la Commissione di Garanzia e/o la **Giuria Arbitrale** possa fargli per il buon svolgimento della gara e per la sicurezza del campo.
 - c. **indicare i nominativi dei componenti la Commissione di Garanzia, ove prevista.**

Con i più cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)